



Civile Ord. Sez. 6 Num. 23313 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 16/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso 13489-2013 proposto da:

BANCO di BRESCIA SAN PAOLO CAB s.p.a., 03480180177, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO de IL PELLICANO s.a.s. di BANBINI MARIO & C., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVINA FORGITTONI giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente-

5276
/6

avverso la sentenza n. 1799/2012 della CORTE d'appello di ROMA depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore, d.ssa Magda Cristiano.


E' stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Fallimento de il Pellicano s.a.s. di Bambini Mario & C. contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la domanda ex art. 67 II comma l. fall. proposta dall'appellante nei confronti del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. e, dichiarata l'inefficacia delle rimesse solutorie per complessivi € 35.075,20 affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita presso la banca, ha condannato quest'ultima a restituire al Fallimento la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda.

La corte del merito ha escluso che, ai fini della verifica della natura solutoria delle rimesse, potesse tenersi conto, oltre che dell'apertura di credito sino a 50 milioni di lire accordata dalla banca alla correntista, dell'ulteriore affidamento sino a £ 25 milioni "per disponibilità immediata di assegni accreditati al s.b.f."; ha quindi affermato che la *scientia decoctionis* della convenuta/appellata doveva ritenersi provata alla luce della grave esposizione debitoria e delle perdite emergenti dal bilancio dell'esercizio '98 della società, nonché dall'andamento negativo del conto corrente.

La sentenza, pubblicata il 2.4.2012, è stata impugnata dal Banco di Brescia San Paolo CAB con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento del Pellicano ha resistito con controricorso.

Ric. 2013 n. 13489 sez. M1 - ud. 05-07-2016
-2-




2) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta che la sua *scientia decactionis* potesse ritenersi provata sulla scorta dei soli elementi considerati dalla corte del merito, la quale avrebbe omesso di operare una compiuta analisi dei bilanci (peraltro di per sé privi di valenza probatoria decisiva) così come dell'andamento del conto corrente.

2.1) Col secondo motivo assume che la corte territoriale non avrebbe accertato la natura solutoria delle rimesse dichiarate inefficaci, limitandosi a rilevare che esse erano intervenute su un conto scoperto.

3.1) Il primo motivo appare inammissibile, in quanto investe in via del tutto generica- ovvero senza dedurre il travisamento di specifiche risultanze istruttorie - l'accertamento della corte del merito, perfettamente logico, secondo cui l'andamento negativo del conto corrente e le risultanze dei bilanci della società poi fallita (che, negli anni, avevano registrato un esponenziale aumento delle perdite, ascese nell'ultimo esercizio a quasi due miliardi e mezzo delle vecchie lire) costituivano elementi presuntivi idonei a fondare la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione.

3.2) Il secondo appare manifestamente infondato.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che le rimesse intervenute sul conto scoperto sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l. fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), atteso che qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile, quale è quello derivante dallo scoperto, costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio già realizzato, a meno che





la banca non fornisca la prova che il denaro versato è rimasto nella disponibilità del correntista (cfr., da ultimo, Cass. n. 16610/013).

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.100, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 5 luglio 2016

Il Presidente